

## **Copia Verbale di Deliberazione N° 4 del 29-03-2017 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - E TASSA SUI SERVIZI  
INDISPENSABILI - TASI CONFERMA. ALIQUOTE**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>GIUBILEO FRANCESCO</b>	<b>PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>FERRANTI LEONARDO</b>	<b>A</b>
<b>BROCCOLO ROBERTO</b>		<b>P</b>	<b>COLOGNI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>PETRINI CASSANDRA</b>		<b>P</b>	<b>MAGI ALICE</b>	<b>P</b>
<b>CARRADORI DANIELE</b>		<b>P</b>	<b>ORAZI RITA</b>	<b>A</b>
<b>VISSANI ORIETTA</b>		<b>P</b>	<b>PIERUCCI FABIO</b>	<b>P</b>
<b>ARRA' CRISTINA</b>		<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor GIUBILEO PAOLO FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor BENASSAI VINCENZO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

VISSANI ORIETTA  
COLOGNI GIOVANNI  
MAGI ALICE

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

Il Presidente, per quanto riguarda l'IMU e TASI si confermano le aliquote dello scorso anno, precisa infatti che la legge 232 DEL 11.12.2015 (Stabilità 2017), in particolare l'art. 1 comma 42 proroga la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti e conferma per l'anno 2017 la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha istituito l'imposta municipale propria;

**Richiamato** l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;

**VISTO** il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all'IMU in particolare l'art. 4;

**Preso atto** che sono state deliberate per l'anno 2016 con atto di C.C. n. 7 del 27.04.2016 e rettificato con delibere n. 14 del 25.05.2016 le seguenti aliquote:

<p><b>0,4</b> <u>per cento</u></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare Cat. A1, A8, A9 nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche al diritto di abitazione su fabbricato del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del</p>
------------------------------------	---

<b><u>DETRAZIONE</u></b>	matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
<b><u>0,8</u> per cento</b>	<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b>  Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.
<b><u>ESENTI</u></b>	<b>TERRENI AGRICOLI</b>

**Premesso altresì** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Visti** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

- comma 682, che prevede la necessità di adottare un regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione della IUC, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
- comma 683, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI e le aliquote della TASI;
- comma 703 in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Preso atto** che sono state deliberate per l'anno 2016 con atto di C.C. n. 7 del 27.04.2016 le seguenti aliquote per la TASI:

Tipologia immobile	Aliquota TASI
--------------------	---------------

Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	2,0 per mille
Altri fabbricati	2,0 per mille
Aree fabbricabili	2,0 per mille
Fabbricato Strumentale Agricolo	1,0 per mille

**Preso atto** che sono stati predisposti ed approvati i regolamenti comunali differenziati per l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti, al riguardo:

- il Regolamento IMU è già stato approvato con delibera di C.C. n. 5 del 10.04.2012 e modificato con atto di C.C: n. 25 del 26.09.2012;
- il Regolamento TARI è stato approvato con delibera di C.C. n. 30 del 30.07.2014;
- il regolamento della TASI è stato approvato con delibera di C.C. n. 32 del 30.7.2014;

**Rilevato** che la legge 28.12.2015 n. 208 (Stabilità 2016), in particolare:

- l'art. 1 comma 26 prevede che i Comuni non possono per l'anno 2016 incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015, con esclusione della TARI;
- l'art. 1 commi 11-16 ha eliminato la TASI sulle abitazioni principali, compresa la quota inquilini dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa, resta l'imposta su abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9

**Rilevato altresì** che per il comma 708 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge stabilità 2014) non è dovuta l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, né ai sensi dell'art. 1 del D.L. 31.8.2013 n. 102 l'IMU per l'abitazione principale con esclusione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze, con previsione a favore dei Comuni della erogazione di un contributo di solidarietà in sostituzione del gettito;

**Considerato** che, dopo aver effettuato un attento esame delle entrate e delle spese contenute del bilancio di previsione anno 2017, in corso di formazione, si presenta la necessità di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria e della TASI dell'anno precedente per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente;

**Vista** la legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017), in particolare l'art. 1 comma 42 il quale proroga al 2017 la sospensione dell' aumento dei tributi e dell' addizionali attribuite agli Enti territoriali e conferma per l' anno 2017 la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2016 con delibera di consiglio;

**Ritenuto, quindi, di non prevedere nessuna modifica rispetto al 2016** e di determinare quindi anche **per l'anno 2017** le tariffe IMU E TASI nelle misure già deliberate, salvo le esenzioni e limitazioni di legge sopra riportate;

**Preso atto** che lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2017, in corso di formazione, predisposto dalla Giunta Comunale, prevede di conseguire il pareggio mediante la conferma della misura delle aliquote IMU e TASI come sopra esposte;

**Vista** la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013;

**Vista** la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014;

**Vista** la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000, ed inserito nell'originale del presente atto:

parere favorevole

F.to Rag. Rosanna Pieretti

Presenti 9

Assenti 2 (Consiglieri Ferranti e Orazi)

Con n. 9 voti favorevoli, resa nei modi e forme di legge per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti;-

## DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno 2017, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, le aliquote e le detrazioni d'imposta approvate per l'anno 2016, nelle misure che seguono:

<p><b>0,4</b> per cento</p>	<p><b>ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare Cat. A1, A8, A9 nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione</p>
-----------------------------	--

<p style="text-align: center;"><b><u>DETRAZIONE</u></b></p>	<p>dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l'aliquota per abitazione principale anche al diritto di abitazione su fabbricato del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>0,8</u></b> per cento</p>	<p style="text-align: center;"><b>ALIQUOTA ORDINARIA</b></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. Beni immobili, fabbricati abitativi e non abitativi e relative pertinenze ed aree fabbricabili.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>ESENTI</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TERRENI AGRICOLI</b></p>

- **di dare atto** che per effetto del comma 708 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge stabilità 2014) non è dovuta l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, né ai sensi dell'art. 1 del D.L. 31.8.2013 n. 102 l'IMU per l'abitazione principale con esclusione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze, con previsione a favore dei Comuni della erogazione di un contributo di solidarietà in sostituzione del gettito;

2. **di confermare** per l'anno 2017, ai fini dell'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili - TASI, le aliquote e le detrazioni d'imposta approvate per l'anno 2016, nelle misure che seguono:

Tipologia immobile	Aliquota TASI
Abitazione principale e relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	2,0 per mille

Altri fabbricati	2,0 per mille
Aree fabbricabili	2,0 per mille
Fabbricato Strumentale Agricolo	1,0 per mille

- dare atto che l'art. 1 commi 11-16 ha eliminato la TASI sulle abitazioni principali, compresa la quota inquilini dovuta dall'occupante non proprietario (conduttore o comodatario) che utilizza l'immobile come prima casa, resta l'imposta su abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

3. **dare atto** che per le abitazioni concesse in comodato d'uso a figli o genitori IMU e TASI sono ridotte al 50%, il beneficio si applica purché il contratto sia registrato ed il comodante possieda un solo immobile nello stesso Comune. Sono esclusi gli immobili di lusso (Cat.A1-A8-A9) per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nei Regolamenti approvati;

4. **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, anche ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

5. **di dare atto** che le aliquote ed i regolamenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun comune, fermo restando comunque l'obbligo di invio delle delibere esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Quindi, stante l'urgenza, con separata votazione resa per alzata di mano con il seguente esito,

Presenti 9  
Assenti 2 (Consiglieri Ferranti e Orazi)

Con n. 9 voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti;-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.

\*\*\*\*\*



PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 22-03-2017

Il Responsabile del servizio  
F.to **Pieretti Rosanna**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data: 22-03-2017

Il Responsabile del servizio  
F.to **Pieretti Rosanna**

Approvato e sottoscritto a norma di legge

SINDACO

F.to GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

Segretario

F.to BENASSAI VINCENZO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

prot. \_\_\_\_\_

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69 ) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/2000  
Lì 13-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Dott Benassai Vincenzo**

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Urbisaglia Li, 25-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Dott Benassai Vincenzo**

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :

[ ] dichiarazione di immediata eseguibilità ( art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000 i  
Urbisaglia Li, 25-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Dott Benassai Vincenzo**

